

**Linee Guida applicabili agli scambi di informazioni
“da Tribunale a Tribunale”
nei procedimenti internazionali.**

Introduzione:

Uno degli elementi essenziali di cooperazione nei procedimenti internazionali è lo scambio di informazioni fra le autorità amministrative dei paesi coinvolti. A causa dell'importanza dei Tribunali nei procedimenti fallimentari, di concordato preventivo e di amministrazione controllata, è ancor più essenziale che i tribunali competenti siano in grado di coordinare le proprie attività in modo tale da assicurare la massima soddisfazione possibile per i creditori e gli investitori delle imprese finanziariamente in crisi.

Queste Linee Guida hanno lo scopo di sviluppare il coordinamento e l'armonizzazione dei procedimenti fallimentari che riguardano più di una nazione attraverso scambi di informazioni fra le giurisdizioni interessate. Un diretto scambio di informazioni fra giudici o curatori di paesi diversi, tuttavia, solleva un problema di certezza e di applicazione di procedure appropriate. Il contesto stesso, di per sé, potrebbe facilmente ingenerare dubbi nelle parti a meno che il procedimento risulti trasparente e assolutamente imparziale. Proprio per questo, gli scambi di informazioni tra Tribunali in procedimenti internazionali sono, al tempo stesso, più importanti ma anche più delicati rispetto ai procedimenti interni. Queste Linee Guida incoraggiano tali scambi, cercando al tempo stesso di incanalarli attraverso procedure trasparenti. Attraverso queste Linee Guida si intende permettere una rapida cooperazione in relazione a procedure fallimentari in corso, assicurando al tempo stesso un procedimento corretto a tutte le parti coinvolte.

Attualmente queste Linee Guida prevedono la loro applicazione soltanto fra Canada e Stati Uniti, a causa delle norme estremamente differenti che regolano gli scambi di informazioni fra i Tribunali in Messico. Nondimeno, un Tribunale Messicano può scegliere di adottare alcune o tutte le Linee Guida per eventuali scambi di informazioni fra un “sindico” e curatori stranieri o Tribunali esteri.

Ogni Tribunale che intendesse applicare – in tutto o in parte, con o senza modifiche – le Linee Guida, prima di metterle materialmente in pratica dovrebbe adottarle formalmente. Un Tribunale può procedere all'adozione formale delle Linee Guida condizionatamente alla loro adozione da parte degli altri Tribunali coinvolti nel caso. Il Tribunale adottante può avere interesse a procedere all'adozione delle Linee Guida o al mantenimento condizionato delle stesse attraverso l'attuazione di un procedimento formale sostanzialmente simile di volta in volta, affinché vengano assicurati gli stessi “standards” di condotta fra Giudici, avvocati e parti.

L'adozione delle Linee Guida dovrebbe venire notificata alle parti ed agli avvocati secondo quella che risulti essere la procedura interna adottabile in casi simili, relativamente alle decisioni procedurali più importanti. Se appare urgente lo scambio di informazioni con altri Tribunali, dovranno trovare applicazione le procedure locali, comprese le notificazioni, che generalmente vengono utilizzate in situazioni di emergenza ed urgenza fino alla temporanea efficacia delle Linee Guida rinviando ad un secondo momento qualsiasi ulteriore considerazione. Qualsiasi questione concernente le parti che abbiano titolo a ricevere tali avvisi (per esempio, se tutte le parti, o solo i rappresentanti legali o i loro avvocati), la natura dei provvedimenti dei Tribunali (se debbano essere presi in udienza o meno), sono regolate dalle norme procedurali in vigore in ciascuna giurisdizione e non trovano soluzione nelle Linee Guida.

Le Linee Guida non hanno una natura statica, ma sono nate per adattarsi e plasmarsi ai singoli casi concreti, per cambiare ed evolversi di pari passo con la maggiore esperienza che gradualmente i Gruppi Sociali coinvolti nei casi di insolvenza internazionale acquistano attraverso l'utilizzo delle stesse. Esse si applicheranno solo in modo da essere conformi alle procedure interne e ai requisiti etici interni. Non indicano regole per gli avvisi o per le procedure che dipendono dalla legge e dalla prassi di ciascuna Giurisdizione. Le Linee Guida rappresentano, comunque, un approccio che sarà in grado di rivelarsi altamente utile nel raggiungimento di soluzioni efficaci e giuste nei casi di fallimento internazionale. Il loro utilizzo, con le modifiche che dovessero rendersi appropriate in casi particolari, è perciò raccomandato.

Articolo 1

Ad eccezione dei casi di urgenza, prima di procedere allo scambio di informazioni con un'altra Corte, ciascun Tribunale dovrà accertarsi che tale scambio sia conforme a tutte le regole procedurali applicabili nel proprio paese. Nel caso in cui un Tribunale abbia intenzione di applicare queste Linee Guida (in tutto o in parte, con o senza modifiche), queste ultime dovranno, ogniqualevolta sia possibile, essere formalmente adottate prima di essere applicate. È auspicabile un coordinamento delle Linee Guida fra Tribunali e i componenti delle Corti potranno scambiarsi informazioni secondo quanto disposto dall'articolo 8(d), relativamente all'applicazione ed all'attuazione delle Linee Guida.

Articolo 2

Un Tribunale può scambiare informazioni con un altro Tribunale in relazione a fatti che siano collegati al procedimento pendente innanzi a sé, con l'intento di armonizzare e coordinare i propri procedimenti con quelli pendenti in altre giurisdizioni.

Articolo 3

Un Tribunale può scambiare informazioni con un curatore fallimentare di un'altra giurisdizione o con un rappresentante autorizzato dal Tribunale di tale giurisdizione nell'intento di coordinare e armonizzare i procedimenti pendenti innanzi a sé con quelli pendenti nell'altra giurisdizione.

Articolo 4

Un Tribunale può permettere ad un curatore fallimentare debitamente autorizzato di scambiare informazioni direttamente con una Corte straniera, subordinatamente all'approvazione da parte della Corte straniera, oppure con un curatore fallimentare dell'altra giurisdizione o con un rappresentante autorizzato della Corte straniera, secondo le regole che il Tribunale ritiene più appropriate.

Articolo 5

Un Tribunale può ricevere richieste di informazioni da parte di una Corte straniera o da parte di un rappresentante autorizzato o di un curatore fallimentare straniero e dovrà rispondere direttamente se la richiesta proviene da una Corte straniera (rispettando quanto stabilito all'articolo 7 relativamente ai casi di scambi di informazioni bilaterali); mentre se la richiesta proviene da un curatore fallimentare straniero potrà rispondere direttamente o per mezzo di un rappresentante autorizzato del Tribunale o attraverso un curatore fallimentare debitamente autorizzato, in conformità con le regole locali riguardanti gli scambi di informazioni tra le parti.

Articolo 6

Gli scambi di informazioni fra Tribunali potranno svolgersi secondo le seguenti modalità:

- (a) Inviando o trasmettendo copie di decreti, ordinanze, sentenze, pareri, relazioni, motivazioni di decisioni, ratifiche, trascrizioni di procedimenti, o altri documenti direttamente all'altra Corte, e dandone preavviso all'avvocato delle parti coinvolte nel modo che il Tribunale ritiene appropriato;
- (b) Dando istruzioni all'avvocato o al curatore fallimentare, locale o straniero, di trasmettere o consegnare copie di prove documentali, atti, affidavit, atti giuridici, memorie o altri documenti già depositati o da depositare presso il Tribunale, all'altra Corte, nel modo considerato più opportuno, e dandone

preavviso all'avvocato delle parti coinvolte nel modo che il Tribunale ritiene appropriato;

- (c) Partecipando a scambi di informazioni bilaterali con l'altra Corte in video conferenza, in conferenza telefonica o con analoghe modalità di comunicazione elettronica, nel qual caso si dovrà applicare l'articolo 7.

Articolo 7

Nei casi di scambio di informazioni fra Tribunali secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 5, attraverso sistemi di comunicazione telefonici, video o elettronici d'altro genere, fatto salvo quanto diversamente stabilito da ciascuno dei due Tribunali:

- (a) Gli avvocati di ciascuna delle parti interessate dovranno essere autorizzati a partecipare di persona allo scambio di informazioni e tutte le parti dovranno essere preventivamente avvisate, in ordine allo scambio di informazioni, sulla base delle regole procedurali applicabili in ciascun Tribunale;
- (b) Lo scambio di informazioni tra i Tribunali deve essere registrato e può essere trascritto. Può essere redatto un verbale scritto delle registrazioni che, con l'approvazione di entrambi i Tribunali, avrà valore di trascrizione ufficiale dello scambio di informazioni;
- (c) Copie di ciascuna registrazione dello scambio di informazioni, di ogni trascrizione di tali scambi preparata ai sensi delle direttive interne di ciascuna Corte, e copia di ogni trascrizione ufficiale tratta da una registrazione, dovrà essere depositata come foglio aggiunto a verbale della procedura e messa a disposizione degli avvocati delle parti in entrambi i Tribunali, nel rispetto comunque dei requisiti di riservatezza che ciascun Tribunale riterrà appropriati;
- (d) Il tempo e il luogo degli scambi sarà concordato tra i due Tribunali interessati. Il personale diverso dai Giudici in ciascun Tribunale può liberamente comunicare al fine di organizzare adeguatamente gli scambi di informazioni, senza che sia necessaria la presenza di avvocati, salvo quanto diversamente stabilito da ciascun Tribunale.

Articolo 8

Nel caso di scambio di informazioni fra il Tribunale e un rappresentante autorizzato del Tribunale straniero o un curatore fallimentare straniero, secondo quanto stabilito agli articoli 3 e 5, attraverso sistemi di comunicazione telefonici, video o elettronici d'altro genere, fatto salvo quanto diversamente stabilito da ciascuno dei due Tribunali:

- (a) Gli avvocati di ciascuna delle parti coinvolte dovranno essere autorizzati a partecipare di persona allo scambio di informazioni e tutte le parti dovranno essere preventivamente avvisate in relazione allo scambio di informazioni, sulla base delle regole procedurali applicabili in ciascun Tribunale;
- (b) Lo scambio di informazioni tra i Tribunali deve essere registrato e può essere trascritto. Può essere redatto un verbale scritto delle registrazioni che, con l'approvazione da parte di entrambi i Tribunali, avrà valore di trascrizione ufficiale dello scambio di informazioni;
- (c) Copie di ciascuna registrazione dello scambio di informazioni e di ogni trascrizione di tali scambi preparata ai sensi delle direttive interne della Corte, nonché copia di ogni trascrizione ufficiale tratta da una registrazione, dovrà essere depositata come foglio aggiunto al verbale della procedura e messa a disposizione dell'altra Corte e degli avvocati delle parti in entrambi i Tribunali, nel rispetto comunque dei requisiti di riservatezza che ciascun Tribunale riterrà appropriati;
- (d) Il tempo e il luogo degli scambi (e relative modalità) saranno determinati dal Tribunale. Il personale del Tribunale diverso dai Giudici può liberamente comunicare con il rappresentante autorizzato della Corte straniera o con il curatore fallimentare straniero al fine di organizzare adeguatamente gli scambi di informazioni, senza che sia necessaria la presenza di avvocati, salvo quanto diversamente stabilito dal Tribunale.

Articolo 9

Ogni Tribunale può tenere udienza congiuntamente con un altro Tribunale. Nel corso di una udienza congiunta, dovranno trovare applicazione i seguenti criteri, a meno che sia ordinato o previsto diversamente in antecedenti Protocolli applicabili a questo tipo di udienze:

- (a) Ciascun Tribunale dovrebbe essere in grado di poter assistere simultaneamente ai procedimenti in essere presso un altro Tribunale;
- (b) Prove o documenti scritti depositati o da depositare nel procedimento innanzi ad un Tribunale, nel rispetto delle Direttive dello stesso Tribunale, dovrebbero essere trasmessi all'altro Tribunale o resi disponibili elettronicamente in un sistema accessibile al pubblico, precedentemente all'udienza. La trasmissione di detto materiale all'altra Corte o la sua messa a disposizione in un sistema elettronico accessibile al pubblico, non sottoporrà la parte che deposita il materiale probatorio presso il Tribunale, alla giurisdizione dell'altra Corte;

- (c) Dichiarazioni, (documenti) o istanze da parte dei legali rappresentanti di ciascuna delle parti dovranno essere presentate alla Corte innanzi alla quale il legale rappresentante è comparso, a meno che allo stesso legale rappresentante non venga espressamente concesso di presentare dichiarazioni (documenti) ed istanze anche all'altra Corte;
- (d) Ai sensi dell'articolo 7(b), il Tribunale dovrà comunicare con l'altra Corte prima dell'udienza congiunta, alla presenza o meno degli avvocati, per stabilire i principi che dovranno regolare l'ordine di proposizione delle istanze e le modalità di formazione della decisione da parte dei Tribunali, nonché il coordinamento e la risoluzione di qualsiasi questione preliminare, procedurale ed amministrativa relativa all'udienza congiunta;
- (e) Ai sensi dell'articolo 7(b), il Tribunale, successivamente all'udienza congiunta, dovrà poter comunicare con l'altra Corte, alla presenza o meno degli avvocati, al fine di valutare l'opportunità di porre in essere ordini congiunti da parte di entrambe le Corti, di coordinare o risolvere qualsiasi questione procedurale e non sostanziale relativa all'udienza congiunta.

Articolo 10

Il Tribunale dovrà riconoscere e considerare come autentiche le previsioni di statuti, regolamenti statutari o amministrativi, nonché le norme di attuazione generalmente applicabili ai procedimenti innanzi all'altra giurisdizione, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche o esemplificazioni, fatto salvo il caso di espresse e fondate eccezioni e comunque solo nell'ambito di dette eccezioni.

Articolo 11

Il Tribunale dovrà riconoscere validità alle ordinanze emesse, nel rispetto delle norme di legge e della altrui competenza, già efficaci, nell'ambito di procedimenti pendenti innanzi ad altre giurisdizioni, nonché dovrà accettare che dette ordinanze siano immediatamente applicabili senza ulteriori verifiche sugli scopi dei procedimenti instaurati, sul merito degli stessi nonché su eventuali procedimenti di appello o di impugnazione che fossero eventualmente pendenti relativamente a dette ordinanze, fatto salvo il caso di espresse e fondate eccezioni e comunque solo nell'ambito di dette eccezioni.

Articolo 12

Il Tribunale potrà gestire il procedimento instaurato avanti a sé istituendo un elenco (service list) di tutte le parti che hanno titolo per ricevere notizie sul procedimento in corso avanti il Tribunale di un'altra giurisdizione ("Parti Non Residenti"). Potrà essere disposto che, qualsiasi notizia, istanza, eccezione ed altro materiale ritenuto utile ai fini processuali, venga fornito o messo a disposizione delle Parti Non Residenti attraverso il loro invio elettronico ad un sistema accessibile al pubblico, ovvero con l'invio a mezzo fax, lettera raccomandata o assicurata, a mezzo corriere, o in qualsiasi altro modo che possa essere utilizzato dal Tribunale nel rispetto delle procedure applicabili.

Articolo 13

Il Tribunale potrà emettere un'ordinanza o stabilire idonee direttive al fine di prevedere che il Curatore fallimentare straniero o un rappresentante dei creditori nel procedimento pendente innanzi ad un'altra giurisdizione, ovvero un rappresentante autorizzato dal Tribunale della giurisdizione straniera, possano essere presenti in udienza o essere sentiti dal Tribunale senza con ciò divenire soggetti alla giurisdizione di quest'ultimo Tribunale.

Articolo 14

Il Tribunale può stabilire che qualsiasi sospensione di procedimenti pendenti che abbiano effetto sulle parti, scaturenti da ordinanze dello stesso Tribunale, non abbia efficacia rispetto a istanze o mozioni presentate dalle stesse parti innanzi ad altra Corte ovvero che sia garantito un rimedio giuridico idoneo a permettere a dette parti di promuovere tali istanze o mozioni innanzi ad altra Corte nel rispetto dei termini e delle condizioni dalla stessa considerate appropriate. Comunicazioni in essere fra Tribunali di giurisdizioni diverse, ai sensi dei sopracitati articoli 6 e 7, potranno avere luogo se un'istanza o mozione presentata innanzi ad una Corte abbia effetti o possa avere effetti sulle questioni o sui procedimenti pendenti innanzi a Corti di altra giurisdizione.

Articolo 15

Un Tribunale può comunicare con una Corte di altra giurisdizione o con un rappresentante autorizzato di tale Corte, secondo le modalità suggerite dalle presenti Linee Guida, al fine di coordinare ed armonizzare procedimenti pendenti innanzi a sé con procedimenti pendenti innanzi alla Corte di altra giurisdizione, ancorché non vengano rispettati i requisiti di forma dei procedimenti pendenti, solo quando esista connessione oggettiva tra i procedimenti e/o identità delle parti. Il Tribunale potrà

comunicare con la Corte di altra giurisdizione, quando gli interessi della giustizia lo richiedano, in assenza di ragioni contingenti che impongano il contrario.

Articolo 16

Le direttive stabilite dal Tribunale ai sensi delle presenti Linee Guida, sono soggette a ogni modifica, correzione ed ampliamento che possano essere considerati appropriati dal singolo Tribunale per il raggiungimento degli scopi in epigrafe descritti, per tener conto dei cambiamenti e degli sviluppi di volta in volta verificati nei procedimenti pendenti innanzi a sé o innanzi ad altra Corte. Qualsiasi direttiva potrà essere integrata, modificata e riformulata di volta in volta e tali modifiche, correzioni e riformulazioni entreranno in vigore dal momento in cui verranno accettate da entrambi i Tribunali coinvolti. Se entrambi i Tribunali intendono integrare, modificare o abrogare le direttive adottate in conformità con le presenti Linee Guida, in assenza di un'approvazione congiunta da parte di entrambi i Tribunali, ciascun Tribunale notificherà alle altre Corti coinvolte la propria intenzione di procedere in tal senso.

Articolo 17

Transazioni o accordi sorti nel rispetto delle presenti Linee Guida non aggiungono, né limitano, né comportano la rinuncia ad alcun potere, diritto, obbligo, funzione, responsabilità o autorità del Tribunale, né potranno avere ad oggetto la sostanziale risoluzione di questioni pendenti innanzi a Tribunali interni o innanzi a Tribunali di altra giurisdizione, neppure potranno comportare la rinuncia per una qualsiasi delle parti in causa ad alcun diritto sostanziale, legittimazione attiva né potranno incidere sull'efficacia di qualsiasi ordinanza emessa dal Tribunale interno, così come da altra Corte.